



Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli”
Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE tel. 0432/46938 - fax 0432/471803

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA delle studentesse e degli studenti del Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli “ di Udine

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 29/06/2015 e
modificato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 29/11/2019

NOTA: "Il Consiglio di Istituto, in data 10/09/2020, approva e delibera l'applicazione del **Regolamento legato all'emergenza Covid - 19**; tale Regolamento prevede la sospensione temporanea di tutte le altre norme che collidono con quelle in esso contenute ed è in vigore **dal 16 settembre al 15 ottobre 2020**. La validità, la durata e i contenuti di tale Regolamento potranno essere modificati dal Dirigente scolastico in base all'evolversi della normativa nazionale e ai tempi di convocazione del Consiglio di Istituto, che approverà o modificherà le decisioni messe in atto dal Dirigente.

Art. 1. Fonti giuridiche e riferimenti

1. Il presente Regolamento di disciplina è ispirato ai principi della Costituzione e dell'ordinamento italiano. Esso costituisce attuazione del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 (“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”), del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (modifiche ed integrazioni) e della nota MIUR Prot. n. 3602/Po del 31 luglio 2008 relativa ai contenuti dei regolamenti di disciplina degli istituti scolastici.
2. Il presente Regolamento di disciplina si raccorda con il “Patto educativo di corresponsabilità” (art. 3 D.P.R. n. 235/2007), sottoscritto da istituzione scolastica, genitori e studenti all'atto dell'iscrizione presso questo Istituto e volto a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto fra le tre componenti.

Art. 2. Finalità e criteri

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero degli studenti attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Possono avere finalità eminentemente punitive solo in presenza di dolo o colpa grave con ricadute su cose o terzi.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Qualora minorenni devono essere sentiti anche i genitori. Qualora maggiorenne sarà lo studente a decidere se farsi accompagnare dai genitori.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente chiamato a risponderne.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; le infrazioni influiscono invece sulla valutazione del comportamento, così come indicato nel Piano dell'Offerta Formativa (POF).
5. In ogni caso non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello/a studente/studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; la reiterazione delle infrazioni è considerata una aggravante.

7. Agli studenti è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 3. Diritti degli studenti (estratto da art.2 D.P.R. n.249/1998)

1. Diritto di formazione. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Diritto di riservatezza. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Diritto di informazione. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
4. Diritto di partecipazione e valutazione. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.
5. Diritto di consultazione. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Diritto di apprendimento e scelta. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
7. Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
8. Diritto di rassicurazione e garanzia. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. Diritto di assemblea. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. Diritto di attività associative. I regolamenti della scuola garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni cui fanno parte.

Art. 4. Doveri degli studenti (art.3 D.P.R. n.249/1998)

1. Dovere di frequenza ed impegno. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nell'ambito della normativa vigente.
2. Dovere di rispetto altrui. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Dovere di comportamento. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R. n.249/1998.
4. Dovere di rispetto delle disposizioni. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Dovere di rispetto delle strutture ed attrezzature. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Doveri di rispetto dell'ambiente. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 5. Classificazione delle infrazioni disciplinari con indicazione della relativa sanzione ed organo competente ad irrogarla

1. I comportamenti contrari al Regolamento di disciplina e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari sanzionabili con provvedimenti disciplinari.
2. Tali mancanze disciplinari vengono suddivise in quattro categorie: lievi, gravi, gravissime e specifiche (regolate da normative specifiche).
3. Gli organi competenti a irrogare le sanzioni sono:
 - Docente di materia
 - Docente coordinatore di classe
 - Consiglio di classe
 - Dirigente scolastico
 - Consiglio di Istituto

secondo quanto previsto dalle successive tabelle.

4. Per ogni comportamento sanzionabile viene previsto un limitato ventaglio di sanzioni comminabili, vista l'inopportunità di definire un automatismo eccessivamente rigido.

I. INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI

Tipologia	Comportamento sanzionabile	Sanzionatore	Sanzione
Violazione dei doveri di regolare frequenza	Assenze dall'aula	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
	Ritardi nei rientri in aula	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
	Ritardi e assenze ingiustificati	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
Violazione dei doveri di impegno	Disturbo dell'attività didattica	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
	Scorrettezze nello svolgimento delle verifiche	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*), ripercussioni sulla valutazione della prova
	Mancata consegna lavori	Docente, Coordinatore di classe	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
	Mancanza del materiale	Docente, Coordinatore di classe	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
	Mancata sottoscrizione delle comunicazioni	Docente, Coordinatore di classe	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
	Utilizzo non autorizzato di strumenti tecnologici durante l'attività didattica	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)

Violazione del dovere di rispetto della persona	Comportamento inappropriato (linguaggio, abbigliamento,...)	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo orale, nota disciplinare, richiesta di incontro con la famiglia (*)
---	---	---	--

(*) In relazione alle circostanze dell'infrazione (rifiuto all'osservanza dei doveri) e/o nei casi in cui il comportamento sanzionabile venga ripetuto eccessivamente si può applicare la sanzione dell'allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni (di competenza del Consiglio di classe) in base al principio di gradualità.

II. INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI E GRAVISSIME

Tipologia	Comportamento sanzionabile	Sanzionatore	Sanzione
Violazione del dovere di rispetto della persona	Offese e molestie	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	“Bullismo tecnologico”, uso improprio delle nuove tecnologie	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Minacce e comportamenti intimidatori	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Violenza fisica	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Uso ed induzione all'uso di sostanze psicotrope (stupefacenti ed alcoliche)	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza o comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico	Spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni e denuncia penale
	Falsificazione di documenti	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Utilizzo fraudolento di attrezzature e sostanze	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati	Presenza ingiustificata in locali non di pertinenza	Consiglio di classe	Nota disciplinare o allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Danneggiamento di beni e ambienti	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Risarcimento del danno
	Furti	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni denuncia penale e risarcimento

Nel caso di infrazioni commesse da allievi di diverse classi il Dirigente scolastico, o suo delegato, garantisce il raccordo e la coerenza fra le decisioni dei singoli Consigli di Classe coinvolti.

Sono considerate gravissime le infrazioni gravi che configurano reati e le reiterazioni delle infrazioni disciplinari gravi già sanzionate in precedenza. In tali casi il Consiglio di Istituto, organo competente in materia, può deliberare l'allontanamento da scuola anche oltre i 15 giorni. Il Consiglio di Istituto viene interpellato, per decisione del Consiglio di classe, solo successivamente al completo espletamento della procedura prevista per le infrazioni gravi.

Tipologia	Comportamento sanzionabile	Sanzionatore	Sanzione
Come per le infrazioni gravi	Come per le infrazioni gravi	Consiglio di Istituto	Allontanamento da scuola anche oltre i 15 giorni

Art. 6. Obbligo di risarcimento del danno

1. In caso di danno arrecato a strutture o attrezzature scolastiche, ad oggetti appartenenti a studenti o a personale della scuola o a persone esterne alla scuola, le famiglie degli studenti responsabili sono tenute al risarcimento in solido del danno, anche ai sensi della responsabilità genitoriale *in educando* sancita dall'art. 2048 del Codice Civile.
2. L'obbligo di risarcimento del danno in capo alle famiglie sussiste anche in caso di danni arrecati in occasione di uscite, visite o viaggi d'istruzione e di ogni altra attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa.
3. In caso di impossibilità a risalire ai diretti responsabili del danno si fa riferimento a quanto pattuito con le famiglie all'atto della sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità.

Art. 7. Procedure per la salvaguardia del diritto della difesa degli studenti e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Ogni procedimento disciplinare, ad eccezione di quelli riguardanti le infrazioni sanzionate con il richiamo orale, scritto o richiesta di incontro con la della famiglia, inizia con la contestazione di addebiti in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni. Nel caso di infrazione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, spetta al dirigente scolastico avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale devono essere acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente può presentare, entro cinque giorni, una propria memoria scritta e indicare prove e testimonianze a suo favore.
2. L'esame del caso da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto avviene in due fasi distinte.
 - a. Nella prima si completa la fase istruttoria-testimoniale: si esamina la memoria scritta eventualmente presentata, si ascoltano lo studente e i genitori nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare e le testimonianze a lui favorevoli. Infine vengono sentiti tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati.
 - b. Nella seconda fase l'organo collegiale preposto delibera sui provvedimenti da adottare. Il provvedimento adottato dall'organo collegiale viene motivato e tiene conto delle circostanze in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente.
3. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne.
4. Copia del provvedimento viene conservata nel fascicolo personale dello studente.

Art. 8. Impugnazioni e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'organo di garanzia della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. Contro le decisioni adottate dall'organo di garanzia dell'istituto, ovvero nei casi di contestazione del presente regolamento, lo studente o chi per esso può rivolgersi all'Organo di garanzia regionale.

Art. 9. Organo di garanzia dell'Istituto

1. L'organo di garanzia dell'Istituto Marinelli è il Comitato Disciplinare, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da un docente, uno studente ed un genitore designati dal Consiglio di Istituto. La designazione comprende anche l'indicazione di un rappresentante supplente per soggetto (Dirigente incluso) che interviene in caso di assenza o incompatibilità del titolare. I designati restano in carica due anni. Qualora il provvedimento impugnato sia stato emanato dal Dirigente questi non può partecipare alla riunione dell'Organo su quel provvedimento.

2. In caso un componente del Comitato Disciplinare perda i requisiti a farne parte il Consiglio di Istituto provvederà alla nomina di un sostituto alla prima riunione utile; parimenti verrà designato anche il nuovo rappresentante supplente.
3. Il Comitato Disciplinare viene convocato in forma scritta dal Dirigente Scolastico a seguito di ricorso contro le sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale stilato da un segretario nominato dal Dirigente Scolastico ad inizio seduta.
4. In prima convocazione le deliberazioni del Comitato Disciplinare possono essere assunte anche in mancanza di uno dei componenti; in seconda richiesta di incontro con il Comitato Disciplinare funziona comunque con i membri effettivamente partecipanti alla riunione. Il voto di astensione equivale all'allontanamento dalla riunione, con conseguente ricaduta sul numero legale (solo in prima convocazione); in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
5. L'organo di garanzia dell'Istituto, dopo aver verificato la documentazione, può deliberare la cancellazione della sanzione. Il termine di deliberazione è fissato in 10 giorni: qualora entro tale termine non intervengano deliberazioni, la sanzione si ritiene confermata.